



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 6/2023 del 16/01/2023

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE

Oggetto: CORTE DI APPELLO DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO, NOTIFICATO IL 27.10.22, PROMOSSO DAGLI EREDI DI UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA AVVERSO LA SENTENZA N. 14083/22 DEL TRIBUNALE DI ROMA, PUBBLICATA IL 29.9.22. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA CON IL PATROCINIO LEGALE DELL'AVV. AMANDA DE COSMO. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 8.867,07 DI CUI € 1.836,66 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.P.A. COMPRESI (FASC. N. 6466).

Proposta di delibera: 38/23 del: 12/01/2023

Estensore: CASALE LARA Data 12/01/2023

Responsabile del Procedimento: CASALE LARA Data 12/01/2023

Il Dirigente della U.O.:

Firmato digitalmente da: GIUZIO ANGELA ANTONIETTA il: 12/01/2023

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Gli effetti del presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comportano Costi /Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

Firmato digitalmente da: FERRARI PASQUALE il: 13/01/2023

Il Direttore Amministrativo

Parere Favorevole

Firmato digitalmente da: FIORE ALBERTO il: 13/01/2023

Il Direttore Sanitario

Parere Favorevole

Firmato digitalmente da: MAGRINI PATRIZIA il: 16/01/2023

Il Direttore Generale:

Firmato digitalmente da: FRITTELLI TIZIANA il: 16/01/2023





II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI

gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO

che:

- con Atto di citazione notificato all'Azienda in data 11.4.18, i familiari di una paziente chiedevano il risarcimento dei danni, non quantificati, subiti *iure proprio e iure hereditatis* in conseguenza del decesso della propria congiunta, ricoverata in data 29.4.13 presso questo nosocomio ed ivi deceduta il 19.6.13;
- l'Azienda si costituiva in giudizio per il tramite dell'avv. Amanda De Cosmo, giusta deliberazione n. 497/DG del 4.6.18;
- in corso di causa veniva espletata la CTU, con esiti favorevoli all'Azienda;
- con sentenza n. 14083/22, pubblicata il 29.9.22, il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata ex adverso, così testualmente statuiva: "A. Rigetta le domande proposte dagli attori; B. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti; C. Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro;
- nello specifico, l'adito Tribunale, in persona del Giudice designato, aderendo alle difese formulate dall'Azienda, riteneva insussistente il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari dell'Azienda e l'*exitus* della paziente, rigettando le domande attoree;
- in data 4.10.22 l'avv. De Cosmo, provvedeva a notificare a controparte la favorevole sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'eventuale notifica dell'atto di impugnazione;

CONSIDERATO che:

- in data 27.10.22, in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio di primo grado, è stato notificato al legale fiduciario dell'Azienda l'Atto di citazione in Appello per la riforma della richiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 14083/22, pubblicata il 29.9.22,;
- l'udienza indicata in atti è quella dell'8.2.23 con termine sino al 19.1 p.v. per la costituzione in giudizio dell'Azienda;
- l'Atto di citazione in Appello è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 del L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;





PRESO ATTO

del verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta del 20.12.22 e dell'opportunità, per l'Azienda, di costituirsi in giudizio tenuto conto dell'esito favorevole del giudizio di primo grado;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno conferire l'incarico all'avv. Amanda De Cosmo, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale e pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito del giudizio di primo grado;

CONSIDERATO che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese
 quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi
 rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla comparizione delle parti,
 riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre
 domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa,
 chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso l'AD Studio Associato sito in
 Roma, Via Merulana, 105;

TENUTO CONTO che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 8.867,07 (€ 6.077,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € 1.836,66 (€ 1.258,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali": per € 1.836,66 sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 27; per € 7.030,41 sull'esercizio 2024;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 20.12.22, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio di Appello innanzi alla Corte di Appello di Roma promosso dagli eredi di una paziente avverso la sentenza n. 14083/22 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29.9.22 che





ha definito in senso favorevole all'Azienda il giudizio introdotto con Atto di citazione dai medesimi eredi nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;

- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Amanda De Cosmo, già legale dell'Azienda nell'ambito del giudizio di primo grado mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso l'AD Studio Associato in Roma, Via Merulana, 105;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € 8.867,07 (€ 6.077,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui di cui € 1.836,66 (€ 1.258,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D.
 Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 8.867,07 è gravante sul conto patrimoniale n. 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € 1.836,66 sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 27 ; per € 7.030,41 sull'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

Il Dirigente Responsabile ad interim della U.O.S.D.

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a

seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA





di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Tiziana Frittelli